



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1139 del 6 maggio 2008

OGGETTO: Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio-Sanitaria, Volontariato e No Profit Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, che nel campo delle politiche sociali e sociosanitarie persegue l'obiettivo prioritario di favorire la permanenza a domicilio delle persone fragili garantendo loro le opportune risposte assistenziali, ha indicato la necessità di una pianificazione locale degli interventi e delle prestazioni a favore delle persone in condizioni di disabilità e delle persone non autosufficienti. A questo scopo, con le DGR n. 39 del 17.1.2006 e n. 1859 del 13.6.2006 ha previsto che le Conferenze dei Sindaci e le Aziende ULSS adottino rispettivamente il Piano Locale per la Domiciliarità e il Piano Locale della Disabilità, quali parti integranti del Piano di Zona.

Alla data attuale tutti i territori di ULSS si sono dotati dei suddetti strumenti pianificatori, che consentono di garantire una migliore diffusione territoriale delle risorse e dei servizi per le persone non autosufficienti e disabili, favorendo pari opportunità e uniformità di criteri nell'accesso e nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

L'esperienza fin qui compiuta ha evidenziato altresì l'esistenza di alcune eccezionali situazioni individuali caratterizzate dalla necessità di straordinari interventi diversi e concomitanti, particolarmente impegnativi ed onerosi, indispensabili per sostenere le persone interessate nella scelta di continuare a vivere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, con la maggior autonomia possibile. Gli interventi previsti nei suddetti piani locali per la domiciliarità e della disabilità, che sono rivolti alla generalità delle persone non autosufficienti e disabili, non appaiono in questi casi sufficienti in riferimento alle straordinarie necessità assistenziali rilevate.

A fronte di ciò, posto che la Regione intende riconoscere il diritto delle persone interessate a ricevere ogni sostegno indispensabile per la vita domiciliare e l'autonomia, si rileva la necessità di attivare interventi regionali mirati, salvaguardando quindi la finalizzazione delle risorse dei Piani locali per la domiciliarità e dei Piani locali della disabilità per iniziative rivolte alla generalità dei cittadini.

Il relatore propone di riservare al finanziamento di tali progetti mirati la somma di € 500.000,00, nell'ambito del fondo per la domiciliarità di cui al cap. 100559 del bilancio regionale per l'esercizio 2008.

I progetti mirati in questione possono essere rivolti a persone che, pur in grado di esprimere coscientemente la volontà di rimanere nel proprio domicilio, sono affette da gravi patologie o disabilità, con esclusione di patologie psichiche e/o psichiatriche, e che presentano situazioni di elevatissimo impegno sociosanitario, rispetto alle quali gli ordinari strumenti ed interventi in materia di domiciliarità, pur integrati da risorse supplementari del Comune e dell'Azienda ULSS, si dimostrano inadeguati a fornire una risposta sufficiente ai bisogni della persona, e che richiedono interventi assistenziali domiciliari a carico del Comune equivalenti ad un costo indicativamente superiore ai 20.000 € nell'arco di 12 mesi. L'approvazione e il finanziamento regionale del progetto mirato ne determina l'incompatibilità, per i mesi di durata dello stesso, con ogni altro intervento economico di assistenza personale a carico del bilancio regionale.

La responsabilità dell'istruttoria e della realizzazione di ogni progetto fa capo al Comune di residenza della persona interessata (o altro ente cui il Comune abbia delegato le funzioni sociali domiciliari).

La permanenza della persona interessata presso il proprio domicilio o altro domicilio privato (escluse quindi le convivenze anagrafiche, quali ad esempio i gruppi famiglia e le comunità di tipo familiare) è condizione indispensabile in tutte le fasi di attuazione del progetto.

Ogni progetto ha durata non superiore a 12 mesi ed è rinnovabile, previa sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'avvio.

Il Comune procede all'analisi dei bisogni e delle risorse della persona, riferiti alla situazione oggettiva individuale e al contesto familiare e ambientale di riferimento, nonché all'esame delle opportunità offerte ordinariamente dal sistema della domiciliarità e dagli interventi specifici per le persone con disabilità, evidenziando le aree di bisogno che richiedono necessariamente interventi straordinari. Il Servizio Sociale accerta inoltre la situazione economica, acquisendo l'ISEE individuale tratto dalla situazione economica familiare e relazionando in merito ad ogni altro elemento ritenuto utile al riguardo.

A partire da detta relazione sociale e di ogni altra documentazione, anche di tipo medico, che sia stato ritenuto opportuno acquisire, l'unità di valutazione multidimensionale distrettuale UVMD provvede a:

- effettuare la valutazione utilizzando gli strumenti regionali (S.Va.M.A., S.Va.M.Di.);
- approvare il progetto individuale, che individua il case manager, specifica gli interventi necessari e ne quantifica il costo annuo per la parte a carico del Comune, definisce l'eventuale quota di partecipazione al costo da parte dell'interessato e della sua famiglia, definisce tempi e modalità di rivalutazione collegiale della situazione personale.

Il Comune presenta quindi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali la domanda di approvazione e di finanziamento del progetto individuale mirato in situazione straordinaria, corredandolo della suddetta documentazione, nonché dell'adesione allo stesso da parte della persona interessata, o legale rappresentante o amministratore di sostegno, e il relativo impegno per l'eventuale quota di partecipazione al costo.

Presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali viene costituita la Commissione di valutazione dei progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie, composta dal Dirigente dell'Unità Complessa per la Non Autosufficienza o suo delegato, il Dirigente del Servizio Famiglia o suo delegato, il responsabile dell'Ufficio Gestione risorse finanziarie della Direzione regionale per i Servizi Sociali, i funzionari competenti in materia di domiciliarità rispettivamente per i Piani Locali per la Domiciliarità e per i Piani Locali della Disabilità. La Commissione valuta il progetto individuale mirato rispetto ai requisiti sopra descritti e, se ritenuto idoneo, esprime una proposta di quantificazione del contributo regionale riconoscibile, tenuto conto della richiesta presentata dal Comune e delle disponibilità del budget annuo regionale. La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune; la decorrenza del

termine si intende sospesa qualora la Commissione richieda informazioni integrative al Comune. La costituzione delle predetta Commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Sulla base della proposta di detta Commissione e, pertanto, dell'istruttoria compiuta a livello locale dall'unità di valutazione multidimensionale distrettuale e a livello regionale dall'Unità complessa per la non autosufficienza, il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali provvede, con propri decreti, all'approvazione e al finanziamento dei progetti individuali straordinari, e al relativo impegno di spesa, fino ad un budget massimo di € 500.000,00 annui.

Il finanziamento assegnato sarà liquidato per il 70% all'adozione del decreto dirigenziale di approvazione del progetto e per il rimanente 30% al ricevimento della relazione sulla realizzazione dei primi 6 mesi del progetto. Il Comune è tenuto altresì a inviare dettagliato rendiconto e relazione finale entro sei mesi dal termine previsto per la chiusura del progetto. Qualora il Comune non rendicontasse entro tale data il completo utilizzo delle somme erogate secondo quanto previsto nel progetto approvato, la Regione opererà il conguaglio detraendo un importo pari alle somme non utilizzate da altri trasferimenti allo stesso Comune o all'Azienda ULSS di competenza territoriale destinati alla realizzazione di interventi a favore della domiciliarità delle persone anziane e disabili.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la DGR n. 39 del 17.1.2006;
- VISTA la DGR n. 1859 del 13.6.2006;
- VISTA la LR n. 1/2008, art. 4;
- VISTA la LR n. 2/2008;

DELIBERA

1. di prevedere l'attivazione di progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie a favore dei Comuni del Veneto o degli enti da essi delegati all'esercizio delle funzioni sociali;
2. di approvare le indicazioni descritte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, relative alla predisposizione e al finanziamento dei progetti di cui al punto 1;
3. di costituire la Commissione di valutazione dei progetti di cui al punto 1, nella composizione e con i compiti descritti in premessa e che si intendono qui integralmente riportati;
4. di delegare il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali a provvedere, con propri decreti, all'approvazione e al finanziamento dei progetti individuali straordinari, e al relativo impegno di spesa, fino ad un budget massimo di € 500.000,00 annui;
5. di prenotare la spesa di € 500.000,00 nel capitolo 100559 del bilancio regionale per l'esercizio 2008, che sarà impegnata con i decreti dirigenziali di cui al punto 4;

6. di precisare che la costituzione della Commissione, di cui al punto 3, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

Visto: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Michele Maglio